

### IN QUESTA EDIZIONE



1. La Legge Finanziaria 2023: Il quadro delle principali novità fiscali
2. Il Decreto Milleproroghe: Il quadro delle principali novità fiscali
3. I principali bonus casa per il 2023 e oltre
4. L'obbligo di rendicontazione per il contributo del 5xmille
5. Possibili garanzie statali per finanziamenti nell'ambito del turismo e per finanziamenti rivolti a contrastare gli effetti della crisi russo-ucraina

**1**

### **La Legge Finanziaria 2023: il quadro delle principali novità fiscali**

Per tutti i clienti

In data 29.12.2022 è stata pubblicata la Legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 29.12.2022), la quale è entrata in vigore in data 01.01.2023 (il testo integrale di questa legge è scaricabile in Internet al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sq>).

Di seguito riportiamo il quadro di sintesi delle principali novità fiscali:

#### **Estensione del credito d'imposta energia e gas**

Sono prorogati i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
- 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;</li> <li>– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.</li> </ul> <p>I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che i crediti d’imposta di cui in esame spettano anche agli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL – e le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale. In particolare, con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata! A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentono un corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).</p> <p>A riguardo ci colleghiamo a quanto già riportato nelle nostre precedenti newsletter 14/2022, 17/2022 e 18/2022. Vi consigliamo pertanto di voler inviare al proprio fornitore di energia elettrica e/o gas, quanto prima possibile e in analogia alle richieste del passato, un’apposita richiesta scritta, finalizzata al reperimento del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023! Alcune società energetiche hanno istituito alternativamente apposite sezioni web dove inserire l’istanza come p.e. L’Enel <a href="https://www.enel.it/it/servizi-online/carica-documenti?ta=AP">https://www.enel.it/it/servizi-online/carica-documenti?ta=AP</a> o Alperia <a href="https://www.alperia.eu/it/supporto/modulistica-e-informazioni/richiesta-credito-imposta">https://www.alperia.eu/it/supporto/modulistica-e-informazioni/richiesta-credito-imposta</a>.</p> <p>Vi chiediamo pertanto di verificare se il proprio fornitore di energia ha istituito tale modalità di richiesta via web, che facilita notevolmente la relativa richiesta.</p>
<b>Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’agricoltura e la pesca</b>	<p>Il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo trimestre 2023.</p> <p>Per lo stesso periodo e per le stesse imprese l’agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.</p>
<b>Agevolazioni fiscali per la vendita di</b>	<p>Applicazione di agevolazioni in materia di imposte indirette (imposta catastale dell’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) anche per</p>

<b>terreni agricoli a giovani agricoltori</b>	<p>i trasferimenti di terreni agricoli acquistati da giovani agricoltori (di età inferiore ai 40 anni) che dichiarano di iscriversi all'apposita gestione previdenziale entro 24 mesi.</p> <p>La rilevante novità di queste agevolazioni consiste nel fatto che i giovani agricoltori sono autorizzati ad applicare le agevolazioni di cui in oggetto, già prima dell'acquisto della qualifica di giovane agricoltore!</p>
<b>Agevolazioni fiscali per la vendita di terreni agricoli in montagna</b>	<p>Le vendite a favore di coltivatori diretti e IAP sono soggette ad imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo. Le agevolazioni si applicano anche a soggetti diversi da IAP e coltivatori diretti che si impegnano a condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni.</p> <p>La rilevante novità di queste agevolazioni consiste nel fatto che anche soggetti diversi da IAP e agricoltori sono autorizzati ad applicare le agevolazioni di cui in oggetto, alla condizione di cui sopra indicata!</p>
<b>Proroga esonero contributivo giovani agricoltori</b>	<p>Confermato per tutto il 2023 l'esonero del versamento di tutti i contributi previdenziali, per un massimo di 24 mesi.</p>
<b>Fondo per impianti di risalita e innevamento</b>	<p>È stato istituito un fondo per interventi di ammodernamento, sicurezza e dismissione di impianti di risalita e innevamento. Dotazione di 30 milioni di Euro per il 2023, 50 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 milioni per il 2026; previsto un milione di Euro l'anno per lo sviluppo di progetti di "snow - funding".</p> <p>A riguardo bisogna annotare, che i mezzi stanziati a livello nazionale difficilmente potranno coprire le relative richieste.</p>
<b>Fondo per il settore professionale turistico</b>	<p>È istituito un fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo favorendo il miglioramento della competitività dei lavoratori e agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore. Dotazione di 5 milioni di Euro per il 2023 e 8 milioni di euro per il 2024 e 2025.</p> <p>A riguardo bisogna annotare, che i mezzi stanziati a livello nazionale difficilmente potranno coprire le relative richieste.</p>
<b>Novità regime forfettario</b>	<p>Viene innalzata a Euro 85.000 (finora erano Euro 65.000) la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%, ossia con il 5% per i primi cinque anni delle nuove attività in base alle regole già vigenti a riguardo).</p> <p>A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l'immediata cessazione (senza aspettare l'anno successivo) degli effetti dell'agevolazione in caso di superamento del limite di Euro 100.000 di compensi o ricavi.</p> <p>Pertanto, sinteticamente, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra Euro 85.001 e Euro 100.000, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;</li> <li>– in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a Euro 100.000 il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– l'imposta sul valore aggiunto si applica a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</li> </ul> <p>Rimangono le stesse regole di prima per le esclusioni da tale regime, dove le principali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non essere un non-residente;</li> <li>– essere socio (anche minimo) di società di persone;</li> <li>– essere socio rilevante di Srl;</li> <li>– avere avuto una CU di lavoro dipendente di over 30.000 Euro/annui (salvo se trattasi di ultimo anno dove si è cessato tale impiego e ci si è messi in proprio dall'anno successivo).</li> </ul>
<p><b>Flat tax incrementale</b></p>	<p>Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a Euro 40.000, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dei redditi dichiarati nei tre anni precedenti, il tutto ridotto di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.</p> <p>In sostanza, l'imposta sostitutiva agevolata si calcolerà applicando l'aliquota del 15% su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una base imponibile, comunque non superiore a Euro 40.000;</li> <li>– pari alla differenza tra il reddito d'impresa (e dunque anche quello attribuito da società di persone) e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo più elevato tra i tre dichiarati negli anni dal 2020 al 2022.</li> </ul> <p>L'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari (di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali).</p> <p>È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (considerato nel calcolo della base imponibile), che resta assoggettata all'IRPEF secondo i criteri ordinari.</p> <p>Ai fini della determinazione degli acconti dovuti (Irpef e relative addizionali) per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni agevolative, ma applicando i criteri ordinari (le aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del Tuir).</p> <p>Questo benefit fiscale non spetta per il lavoro dipendente o comunque per i redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo.</p>
<p><b>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande</b></p>	<p>Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.</p> <p>In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l'imposta sostitutiva del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;</li> </ul>

	<p>– ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a Euro 50.000.</p> <p>Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.</p> <p>Si ricorda che con la sentenza 26512 del 1 ottobre 2021, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, aveva classificato come reddito da lavoro dipendente quanto percepito, a titolo di liberalità, dal dipendente, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito, fissata dall’articolo 51, primo comma, del TUIR, assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.</p> <p>Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.</p> <p>I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</p> <p>Si dispone infine che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.</p> <p>La norma intende favorire anche l’emersione dell’evasione fiscale connaturata all’uso di corrispondere la mancia in contanti al lavoratore, facilitando il pagamento delle mance per il servizio attraverso mezzi di pagamento elettronici al momento del pagamento del conto.</p>
<p><b>Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato</b></p>	<p>È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.</p> <p>In caso di riconoscimento di premi di risultato Vi chiediamo gentilmente di volervi coordinare strettamente con il vostro consulente del lavoro, in modo di definire con il medesimo in anticipo gli adempimenti e le formalità da effettuare a riguardo!</p>
<p><b>Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio</b></p>	<p>Per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio (si rinvia alla disposizione normativa per l’elenco dei codici Ateco delle attività rilevanti) le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali (che sono ammortizzabili in generale con l’aliquota d’ammortamento del 3%) per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6%.</p> <p>Ai fini in esame, le imprese devono svolgere una delle attività contraddistinte dai seguenti codici ATECO: 47.11.10 Ipermercati; 47.11.20 Supermercati; 47.11.30 Discount di alimentari; 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 47.19.10 Grandi magazzini; 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,</p>

	<p>attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari; 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati; 47.23 Commercio al dettaglio di peci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati; 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati; 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati; 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati; 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.</p> <p>La disposizione in esame intende consentire una maggiore deducibilità della quota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati nei settori elencati. Sono esclusi, di fatto, i fabbricati destinati alla grande distribuzione per i quali il decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988 già stabilisce il coefficiente nella misura del 6%.</p> <p>La maggiore deducibilità delle quote di ammortamento si applica, poi, anche alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale.</p> <p>Le disposizioni in esame si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro periodo d'imposta successivi; pertanto per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si tratta, quindi, dei periodi 2023 – 2027.</p>
<p><b>Riduzioni delle aliquote Iva</b></p>	<p>Vengono assoggettati all'aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia (come i pannolini).</p> <p>Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l'aliquota Iva per la cessione dei pellet per riscaldamento.</p> <p>È prorogata inoltre la riduzione dell'aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.</p>
<p><b>Detrazione Iva imprese costruttrici</b></p>	<p>Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.</p> <p>La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.</p> <p>Di fatto, questa disposizione significa che per gli acquirenti di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici, l'acquisto diventa meno oneroso, potendosi detrarre nella propria dichiarazione dei redditi il 50% dell'Iva versata in sede dell'acquisto! L'intento della nuova disposizione è anche quello di rendere più "competitivi" gli appartamenti comprati da costruttori dove si paga l'Iva sul prezzo pieno, rispetto all'imposta di registro sul solo valore catastale nel caso di acquisto di appartamenti usati tra privati.</p>

<b>Confermate le agevolazioni per l'acquisto della prima casa agli under trentaseienni</b>	Sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sulle imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 anni con Isee non superiore a Euro 40 mila.
<b>Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari</b>	Viene estesa all'anno 2023 l'esenzione Irpef (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Questo significa che di fatto tali menzionati soggetti rimangono esenti da tassazione Irpef relativi ai redditi prodotti dai terreni da loro dichiarati nella propria dichiarazione dei redditi.
<b>Esenzione IMU su immobili occupati</b>	Viene introdotta l'esenzione dal pagamento del IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Trattasi pertanto di una disposizione di favore rivolta ai soggetti che già sono gravati di fatto da una occupazione abusiva dei loro immobili.
<b>Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri</b>	I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). A seguito dell'opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato. Trattasi di una disposizione che intende incentivare il riporto di ricchezza nel nostro paese da parte di persone fisiche detentori di partecipazioni estere.
<b>Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri</b>	Sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia. Trattasi di una disposizione rivolta a salvare reddito imponibile in Italia.
<b>Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata</b>	Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro. Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023. Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

	<p>Al fine di poter applicare queste disposizioni vi chiediamo gentilmente di voler contattare il Vostro consulente di riferimento all'interno del nostro studio.</p>
<p><b>Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali</b></p>	<p>Vengono riproposte le norme in materia di estromissione degli immobili di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.</p> <p>L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.</p> <p>Al fine di poter applicare queste disposizioni vi chiediamo gentilmente di voler contattare il Vostro consulente di riferimento all'interno del nostro studio.</p>
<p><b>Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni</b></p>	<p>Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (posseduti al primo gennaio 2023 da parte di persone fisiche non in regime d'impresa e da società semplici, nonché da enti non commerciali per le attività non inerenti all'attività d'impresa) dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva, che viene però quest'anno incrementata dal 14 al 16%. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; l'opzione per l'affrancamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi riferibili agli OICR (Organismi di Investimento Collettivo dei Risparmi), invece, deve essere comunicata all'intermediario entro il 30 giugno 2023 e l'imposta sostitutiva è pari al 14%.</p> <p>Questa disposizione, rispetto al passato, risulta essere diventata più onerosa! Per le partecipazioni, l'opzione risulta conveniente quando la plusvalenza è superiore al 61,5% del loro valore normale, mentre per gli OICR il regime agevolativo conviene quando il valore da affrancare è superiore a poco meno del 54% (53,85% circa) del costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.</p> <p>Per la rivalutazione dei terreni, i calcoli di convenienza vanno invece fatti caso per caso, poiché la tassazione delle plusvalenze dipende dall'aliquote del contribuente (tassazione separata).</p>
<p><b>Norme in materia di cripto-attività</b></p>	<p>Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. Viene innanzitutto inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a Euro 2.000 nel periodo d'imposta.</p> <p>I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap, se non conseguiti nel reddito d'impresa. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo. Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-</p>

	<p>attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il menzionato valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%. I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.</p> <p>Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.</p>
<p><b>Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva</b></p>	<p>L'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria);</li> <li>– per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività;</li> <li>– per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.</li> </ul> <p>In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 3.000. La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a Euro 50.000. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a Euro 50.000, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.</p> <p>Pertanto, bisogna prestare maggiore attenzione alla effettiva necessità di aprire nuove partite Iva.</p>
<p><b>Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso</b></p>	<p>È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle imposte e dei contributi previdenziali;</li> <li>– degli interessi e delle somme aggiuntive;</li> <li>– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).</li> </ul> <p>Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo</p>

	<p>dell'avviso bonario risulta essere inferiore a Euro 5.000). È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.</p> <p>Sollecitiamo i nostri clienti con avvisi bonari aperti, di voler valutare insieme al Vostro consulente di riferimento qui presso di noi, la convenienza di applicare queste disposizioni agevolative.</p>
<b>Regolarizzazione irregolarità formali</b>	<p>Viene riconosciuta la possibilità di sanare determinate irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a Euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.</p>
<b>Ravvedimento con sanzioni "ridotte"</b>	<p>In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.</p>
<b>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</b>	<p>Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.</p>
<b>Definizione agevolata delle controversie tributarie</b>	<p>Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.</p>

	<p>Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.</p>
<p><b>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</b></p>	<p>In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.</p> <p>All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.</p>
<p><b>Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione</b></p>	<p>In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.</p> <p>La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.</p>
<p><b>Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi</b></p>	<p>Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;</li> <li>– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.</p>
<p><b>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione</b></p>	<p>È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.</p> <p>Per i carichi fino a mille Euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.</p> <p>Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le</p>

	<p>procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.</p> <p>Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.</p>
<p><b>Rottamazione- quater</b></p>	<p>È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.</p> <p>Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.</p> <p>La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dovute a titolo di capitale;</li> <li>– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.</li> </ul> <p>Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.</p>
<p><b>Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori</b></p>	<p>Viene limitata la portata innovativa dell'articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l'estensione del criterio di "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.</p>
<p><b>Contabilità semplificata – soglie aumentate per poter permanere in tale regime agevolato</b></p>	<p>Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da Euro 400.000 a Euro 500.000 per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da Euro 700.000 a Euro 800.000 per le imprese aventi a oggetto altre attività.</p> <p>Di fatto, questo significa che dal 2023, i soggetti che applicano la contabilità ordinaria non per obbligo di legge, potranno verificare se sono sotto le nuove soglie incrementate e pertanto potrebbero applicare la contabilità semplificata.</p> <p>Si ricorda che una contabilità semplificata che, a primo impatto, risulta meno laboriosa che non la tenuta della partita doppia, comunque cela degli svantaggi nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– difficile prova dei movimenti finanziari effettuati in caso di accertamento fiscale bancario (richiesta di documentazione su tutti i flussi in entrata e uscita di una società o di un'impresa);</li> <li>– in caso dell'accensione di finanziamenti bancari, non poter produrre uno stato patrimoniale affidabile per l'istruttoria fidi può costituire un handicap non trascurabile;</li> <li>– per le disposizioni del nuovo Codice della crisi vi potrebbero essere conseguenze negative nel poter documentare determinati/e flussi/operazioni.</li> </ul>

	<p>Consigliamo pertanto di voler valutare bene con il Vostro consulente di riferimento presso di noi, se un passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata possa considerare opportuno!</p>
<b>Bonus mobili</b>	<p>Per l'anno 2023 viene incrementato a Euro 8.000 l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Ricordiamo che i pagamenti per il bonus mobili deve avvenire mediante forme di pagamento tracciabili, in particolare mediante bonifico bancario/POS/carta di credito (che può anche venire eseguito senza la ritenuta del "bonifico parlante" essendo molti acquisti di mobili pagati direttamente alla casa con bancomat/carta di credito presso i mobilifici, dopo richiesta della fattura in cassa); attenzione però che in alcuni casi, p.e. dei grandi elettrodomestici, si rende comunque necessario l'effettuazione di una comunicazione all'ENEA!</p> <p>Ulteriori informazioni a riguardo sono reperibili anche in Internet al seguente link:  <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Mobili_012021.pdf/08565088-428b-ba64-1ce9-1823d86cbef4">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Mobili_012021.pdf/08565088-428b-ba64-1ce9-1823d86cbef4</a></p>
<b>Bonus barriere architettoniche</b>	<p>Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p>Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p>
<b>Limite alla circolazione del contante</b>	<p>Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da Euro 1.000 a Euro 5.000. Pertanto, per singola operazione, l'uso del contante non potrà eccedere Euro 4.999,99! Nella versione finale sono stati tolti degli importi ipotizzati prima dalla stampa, per i quali il gestore di un pubblico esercizio può impedire al cliente di pretendere di pagare con la carta/Pos/bancomat; dunque, permane la sanzione di Euro 30 per il rifiuto di pagare con carta di credito/bancomat, aggiuntivamente ad una sanzione variabile del 4% sull'ammontare di importo per il quale è avvenuto il rifiuto di pagare con carta elettronica.</p>
<b>Credito d'imposta beni strumentali 4.0: termine per l'effettuazione dell'investimento</b>	<p>Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).</p> <p>Per informazioni più specifiche su tale tax credit-investimenti rinviando anche alla nostra precedente newsletter n. 17/2022!</p>
<b>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati</b>	<p>A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i menzionati acquisti.</p>

	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di Euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di Euro per ciascuna delle annualità previste.</p>
<p><b>Novità in materia di superbonus</b></p>	<p>Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.</p> <p>Più precisamente, tale riduzione non si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) agli interventi di ristrutturazione diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), dunque per esempio per gli edifici costituiti da 2-4 unità abitative;</li> <li>2) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);</li> <li>3) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;</li> <li>4) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</li> </ol>
<p><b>Credito d'imposta per i registratori di cassa</b></p>	<p>Ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è concesso un credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a Euro 50 per ogni registratore telematico acquistato. L'utilizzo del credito in compensazione è consentito dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.</p>

Per tutti i clienti

Di seguito riportiamo il quadro di sintesi delle principali novità fiscali:

<b>La proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021</b>	Il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 è prorogato dal 31.12.2022 al 30.06.2023. Questa proroga riguarda anche la dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali; la proroga vale per tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Province con potestà legislativa primaria in materia (come nella Provincia Autonoma di Bolzano e di Trento).
<b>Il divieto di emissione di fatture elettroniche da parte di soggetti tenuti all'invio delle fatture al sistema STS</b>	Il divieto di emissione di fatture elettroniche da parte di soggetti tenuti all'invio delle fatture al sistema STS (Sistema Tessera Sanitaria) è prorogato al 2023. L'obbligo dell'invio giornaliero/mensile dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al sistema STS, previsto dal primo gennaio 2023, è stato prorogato al primo gennaio 2024; dunque permane l'obbligo di inviare entro gennaio di ogni anno i dati dell'anno precedente (e dunque entro il 31.01.2023 per quelli relativi all'anno 2022).
<b>La proroga del cinque per mille agli ONLUS</b>	È prorogato di un ulteriore anno la possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del cinque per mille; questo in ragione del ritardo nell'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
<b>La proroga del bonus colonnine ricarica</b>	Il contributo pari all'80% per l'acquisto/posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. "colonnine ricarica", nel limite massimo di Euro 1.500 per persona fisica richiedente, è stata prorogata al 2023 e al 2024 (dunque fuori dal caso dove uno è già agevolato via superbonus 110%).
<b>La proroga delle disposizioni speciali in caso di riduzione del capitale sociale per perdite</b>	Relativamente alle perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2022 è stato esteso la non applicabilità delle seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;</li> <li>- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale sociale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;</li> <li>- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;</li> <li>- art. 24782-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 e pertanto, qualora le azioni</li> </ul>

	<p>emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa/sapa/srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;</li> <li>- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.</li> </ul> <p>In situazioni di questo tipo bisogna comunque effettuare un'analisi approfondita sulla continuità aziendale e sulla capacità dell'azienda di accedere a finanziamenti; a riguardo può tornare utile l'ottenimento di una situazione patrimoniale ed economica infrannuale e/o di un forecast da utilizzare come base per lo svolgimento di procedure di analisi comparativa. Annotiamo che risulta prorogato anche il regime di poter non effettuare gli ammortamenti sui bilanci del 2022, come già vigente nel periodo del Covid!</p>
--	--

### 3 I principali bonus casa per il 2023 e oltre

Per tutti i clienti

Ai fini di poter orientarsi nel 2023 e oltre a riguardo dell'applicazione dei principali bonus casa, riportiamo di seguito un quadro di sintesi delle diverse agevolazioni in essere:

Tipologia bonus	Breve descrizione	Detrazione	Termine scadenza
<b>Ristrutturazione</b>	Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con limite di spesa a 96 mila Euro (48 mila Euro dal 2025 per il 36%).	50%	31.12.2024
<b>Superbonus</b>	L'aliquota della detrazione da applicare varia a seconda dal soggetto che usufruisce dell'agevolazione e dalla data della concessione edilizia per svolgere l'intervento; in alcuni casi rimane al 110%.	90%	31.12.2025
<b>Ecobonus</b>	Per i lavori di riqualificazione energetica ripartito in dieci quote annuali di pari importo.	50%-65%	31.12.2024
<b>Sismabonus</b>	Per i lavori di riqualificazione sismica: la detrazione è più elevata (70% o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi.	50%-70%- 80%	31.12.2024
<b>Eco-sismabonus su parti comuni</b>	Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.	80%-85%	31.12.2024

<b>Bonus mobili</b>	L'importo complessivo massimo di spesa detraibile è Euro 8 mila per ogni unità immobiliare, se l'acquisto di mobili avviene contestualmente all'effettuazione di lavori di ristrutturazione.	50%	31.12.2024
<b>Acqua potabile</b>	Per l'acquisto di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque potabili erogate da acquedotti. Limite di mille Euro per le abitazioni è 5 mila Euro per attività commerciali o istituzionali.	50%	31.12.2023
<b>Verde</b>	Per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato (limite massimo di spesa: Euro 5.000 per ogni unità immobiliare abitativa).	36%	31.12.2024
<b>Barriere architettoniche</b>	Per l'abbattimento o eliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti. Detrazione prevista anche per l'automazione degli impianti o in caso di sostituzione per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali; detrazione calcolabile su un importo massimo di Euro 50 mila.	75%	31.12.2025
<b>Bonus Iva immobili green</b>	Per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.	50% dell'Iva	31.12.2023
<b>Prima casa under 36</b>	Esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa.	esenzione	31.12.2023

#### 4

#### **L'obbligo di rendicontazione per il contributo del 5xmille**

Per gli enti non commerciali

---

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo 5xmille.

Gli enti che riceveranno somme pari o superiori a Euro 20 mila saranno tenuti a seguire, nella trasmissione e pubblicazione del rendiconto e della relazione, le nuove linee guida, avvalendosi della piattaforma telematica messa a disposizione dal ministero del Lavoro; questi dovranno trasmettere la relazione alla competente amministrazione e adempiere anche

all'obbligo di pubblicazione. Maggiori informazioni a riguardo sono scaricabili in Internet al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspx>.

Nulla cambia, invece, per quei enti che fruiranno di somme inferiori alla soglia di Euro 20 mila: per loro restano valide le disposizioni del decreto 488/2021, scaricabili in Internet al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Rendicontazione-5x1000-disponibile-la-nuova-modulistica.aspx>; questi soggetti dovranno compilare il rendiconto e la relazione in base al format messo a disposizione dal decreto 488/2021, senza obbligo di trasmissione alla competente amministrazione.

## **5 Possibili garanzie statali per finanziamenti nell'ambito del turismo e per finanziamenti rivolti a contrastare gli effetti della crisi russo-ucraina**

Per soggetti IVA

---

### **Possibili garanzie statali nell'ambito del turismo**

In attuazione del decreto-legge n. 152/2021 è istituita la "Sezione Speciale Turismo" del Fondo di garanzia per le Pmi, come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche.

La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agriturismo, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. (vedasi l'elenco dei codici ATECO 2007).

Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:

- interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
- assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

La Sezione interviene con le seguenti modalità:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di Euro;

- sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- la copertura della garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
- la copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell'80%;
- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
- per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia (anche ipotecaria) acquisite sui finanziamenti;
- sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che:
  - 1) il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  - 2) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

La garanzia è concessa senza applicazione 1) del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A 2) delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi della normativa di Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.

### **Possibili garanzie statali volte a contrastare gli effetti della crisi russo-ucraina nell'ambito del "Temporary Crisis Framework" (TCF)**

Con la Legge di Bilancio 2023 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione della disciplina transitoria e delle ulteriori misure volte a contrastare gli effetti della crisi russo-ucraina previste per il Fondo di Garanzia. Il TCF è un quadro di aiuti temporaneo alternativo al regime "de minimis" (e a quello di esenzione) e pertanto ne potranno beneficiare anche le imprese con limitato plafond. Per di più, anche le cd. "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento UE 651/14 sono ammissibili alle garanzie rilasciate nell'ambito del TCF.

Per accedere alla garanzia, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- i soggetti beneficiari finali devono dichiarare nell'Allegato 4 di avere esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse alla crisi russo-ucraina e non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall'UE a seguito di tale crisi;
- le operazioni finanziarie devono avere durata non superiore a 96 mesi;

- l'importo dell'operazione finanziaria non può essere superiore, alternativamente:
  - 1) al 15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi;
  - 2) al 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti;
  - 3) al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi in caso di Pmi.

Le percentuali di garanzia restano invariate:

- all'80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell'art.6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
- all'80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento;
- all'80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione;
- al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del menzionato modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all'80%;
- al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, purché la copertura di Confidi/Garfidi (o simili istituti di garanzia) non superi il 90%, di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico.

L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di Euro.

In caso di Vostro interesse ad accedere alle menzionate forme di garanzia, Vi consigliamo di volerVi rivolgere alla Vostra banca e/o ad un soggetto garante (come p.e. Confidi/Garfidi in Alto Adige).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

